

Numero  
767

cl

0

Bellinzona  
15 febbraio 2023

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni DATEC  
3003 Berna

claudine.winter@bafu.admin.ch  
(pdf e word)

### Consultazione - Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP: RS 922.01) Avvio della procedura di consultazione del 9 novembre 2022

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni in merito alla modifica dell'ordinanza sulla caccia in oggetto. Considerate le difficoltà incontrate nella stagione 2022 a causa dell'elevato numero di predazioni riscontrate, salutiamo positivamente questo primo passo verso regole di gestione della specie lupo meglio adeguate all'evoluzione della situazione. Nel merito osserviamo quanto segue.

#### **Art. 4bis cpv. 1bis, 2 e 3**

*1bis Negli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui l'effettivo di lupi è sicuro, può essere abbattuto un cucciolo nato durante l'anno precedente.*

- L'art. 4bis cpv. 1bis in vigore prevedeva la possibilità di regolare anche i genitori di un branco se considerati particolarmente dannosi. Questo principio deve essere mantenuto semplificando però per questi casi i criteri di possibilità di intervento rispetto alla versione in vigore (...se nell'arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni...).
- L'art. 4bis cpv. 1bis in vigore va completato con la possibilità di intervenire con la regolazione anche su branchi che da uno o più anni non hanno avuto riproduzione. Si fa però notare come sia quasi impossibile distinguere un lupo subadulto da un adulto. È dunque necessario per i Cantoni un maggiore margine di manovra per rendere possibile il tiro, ad esempio potendo regolare la metà degli individui del branco senza riproduzione, dando priorità per quanto possibile all'abbattimento degli esemplari subadulti. Infatti nella pratica i piccoli dell'anno precedente non sono morfologicamente distinguibili dagli adulti. Anzi, un lupo maschio subadulto di 1+ anni potrebbe essere più grande di una femmina adulta. L'unica possibilità

di distinguere animali dominanti dai subordinati è in base al comportamento, ma questo richiede i) una grande esperienza (che i più non hanno) e ii) parecchio tempo di osservazione, che non è mai praticabile. Di conseguenza la clausola del “cucciolo nato l’anno prima” non è di fatto praticabile.

*2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell’arco di quattro mesi oppure se sono stati uccisi o gravemente feriti due bovini, equini o camelidi del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9 bis capoverso 4.*

- Uniformare le categorie di animali secondo l’art. 10quinquies.
- Da parte nostra non deve esserci tolleranza per gli attacchi agli animali delle specie bovina ed equina o ai camelidi del nuovo mondo. Deve essere possibile intervenire subito sui branchi che attaccano questi animali. In via subordinata bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi d’allevamento devono poter essere sommabili a capre e pecore con le dovute proporzioni.

*3 In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata in particolare se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo.*

- È opportuno che venga definito cosa si intende per comportamento che può risultare un “grave pericolo per l’uomo”. Tenuto conto dell’evoluzione della situazione in Svizzera si ritiene necessario e opportuno che venga rivisto e aggiornato l’Allegato 5 della Strategia lupo svizzera.

#### **Art. 9bis cpv. 1, 2 lett. c, 3 e 6 periodo 1**

*1 Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi, non appartenenti a un branco, che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono gravemente in pericolo le persone.*

- Definire nel concreto la “non appartenenza” di un lupo ad un branco è molto difficile, per questo motivo si propone di riferirsi a lupi singoli all’interno del territorio di un branco. Inoltre data l’oggettiva difficoltà nell’identificare questi lupi, sarà necessario concedere ai Cantoni un adeguato margine di manovra.

*2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale di attività:*

*c. sono uccisi almeno 8 animali da reddito nell’arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.*

- Si propone, oltre a rivedere la soglia al ribasso, di ridurre il periodo considerato per il conteggio degli animali predati in rapporto alle soglie. In questo modo si può focalizzare i tiri sui lupi che mostrano una particolare abitudine a predare gli animali da reddito. L’abbassamento delle soglie incrementerà l’entrata in materia degli abbattimenti o dei tiri di regolazione, richiedendo un adeguato numero di persone incaricate per dare seguito a questi ordini e dunque sarà importante che la Confederazione riconosca ai Cantoni una partecipazione sui costi sostenuti per la gestione del dossier lupo.

- Pertanto, chiediamo che la soglia sia ridotta a 5 animali. L'uccisione di 5 capi di bestiame in greggi protette è già un danno considerevole. È incomprensibile e irragionevole che gli allevatori si aspettino la ripetizione della predazione per abbattere un singolo lupo. Intervenire prima possibile previene ulteriori danni e ulteriori "effetti di apprendimento" negativi. Pertanto, sembra giustificato abbassare il numero minimo a 5 animali da allevamento uccisi entro un lasso di tempo che deve essere inferiore ai 4 mesi, ad esempio 2-3 mesi. Se necessario, si potrebbero prendere in considerazione soglie differenziate per gli ovini predati (soglia più alta) e per i caprini predati (soglia più bassa).

*3 In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide o ferisce gravemente almeno due animali da reddito nell'arco di quattro mesi.*

- Uniformare le categorie di animali secondo l'art. 10quinquies
- Il concetto "gravemente ferito" è generico ed è necessario che sia chiarito nel dettaglio nella Strategia lupo svizzera.
- Da parte nostra non deve esserci tolleranza per gli attacchi agli animali delle specie bovina ed equina o ai camelidi del nuovo mondo. Deve essere possibile intervenire subito anche sui singoli lupi che attaccano questi animali. In via subordinata bovini, equini, camelidi del nuovo mondo e cervidi d'allevamento devono poter essere sommabili a capre e pecore con le dovute proporzioni.

*6 L'autorizzazione all'abbattimento deve servire alla prevenzione di ulteriori danni ad animali da reddito o di altri pericoli gravi per l'uomo da parte del lupo. ....*

- Per i casi dei lupi responsabili di danni rilevanti, si deve poter dar seguito all'abbattimento anche se nell'areale non vi sono altri animali da reddito. Infatti un lupo ritenuto problematico rimane tale indipendentemente dalla presenza o meno di animali da reddito potenzialmente predabili. Inoltre il perimetro di tiro deve essere definito in funzione del territorio occupato dal lupo problematico. Il concetto della presenza di una attività con animali da reddito per giustificare un abbattimento avrebbe una giustificazione unicamente per i futuri casi dove saranno pianificati dei tiri preventivi.

#### **Art. 9ter Abbattimento di un singolo lupo di un branco**

In caso di pericolo grave e imminente per l'uomo da parte di un lupo di un branco, il Cantone può, in deroga all'articolo 4 capoverso 1, ordinarne l'abbattimento senza l'approvazione dell'UFAM.

- Il principio è condiviso. È però imperativo definire cosa è un "pericolo grave e imminente" (o per lo meno definire cosa non è un "pericolo grave e imminente"), così da evitare interpretazioni soggettive e classificare come lupi estremamente pericolosi ogni avvistamento nelle vicinanze degli insediamenti.

#### **Art. 10 cpv. 3**

*3 La Confederazione versa l'indennità per gli animali da reddito alle condizioni seguenti:*

- a. al momento della predazione gli animali da reddito sono registrati correttamente nella banca dati sul traffico di animali secondo l'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie; e*

RG n. 767 del 15 febbraio 2023

- Attualmente i camelidi del nuovo mondo (Lama e alpaca) e i cervidi d'allevamento non sono registrati individualmente alla BDTA, ma è registrata unicamente la "specie", si pone dunque un problema di applicazione.
- Il vincolo del riconoscimento di una indennità da parte della Confederazione a condizione che gli animali predati siano stati correttamente registrati nella BDTA può essere condiviso. Il controllo di ogni singolo animale predato è spesso difficoltoso in quanto al momento del ritrovamento della carcassa la marca auricolare risulta persa e introvabile. L'arrivo dei grifoni sull'arco alpino ha inoltre accentuato questo problema.

*b. il Cantone si fa carico dei costi residui.*

- Nessuna osservazione.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ([reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch](mailto:reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch))
- Ufficio della caccia e della pesca del Canton Grigioni ([info@ajf.gr.ch](mailto:info@ajf.gr.ch))
- Amt für Natur, Jagd und Fischerei Kanton St. Gallen ([info.anjf@sg.ch](mailto:info.anjf@sg.ch))
- Amt für Umwelt, Wald und Landschaft-jagd, Liechtenstein ([info.au@llv.li](mailto:info.au@llv.li))
- Divisione dell'ambiente ([dt-da@ti.ch](mailto:dt-da@ti.ch))
- Sezione agricoltura ([dfe-sa@ti.ch](mailto:dfe-sa@ti.ch))
- Sezione forestale ([dt-sf@ti.ch](mailto:dt-sf@ti.ch))
- Ufficio della caccia e della pesca ([dt-ucp@ti.ch](mailto:dt-ucp@ti.ch))
- Ufficio del Veterinario cantonale ([dfe-uv@ti.ch](mailto:dfe-uv@ti.ch))
- Ufficio natura e paesaggio ([dt-unp@ti.ch](mailto:dt-unp@ti.ch))